

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 settembre 2019, n. 39

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Luca Zaia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 luglio 2018, n. 17/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 luglio 2018, dove ha acquisito il n. 370 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 29 maggio 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alberto Villanova, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Erika Baldin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 settembre 2019, n. 39.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alberto Villanova, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nell'Istria, nella Dalmazia e in varie località del bacino del Mediterraneo è presente un rilevante patrimonio culturale, architettonico e artistico di origine veneta, retaggio di secoli di intensi rapporti nell'ambito della millenaria storia della Repubblica Serenissima.

Al fine di ristabilire i rapporti con l'area orientale dell'Adriatico, favorendo la valorizzazione e il recupero di tale patrimonio, in un'ottica di collaborazione basata sulla cultura e sul dialogo tra le istituzioni e tra comunità locali del Veneto e delle aree interessate, la Regione del Veneto è intervenuta nel 1994 approvando la legge regionale n. 15 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia”.

Nel periodo di attuazione della legge sono stati finanziati oltre 600 progetti, di cui circa 500 sono stati già completati, nelle seguenti tipologie di intervento:

- restauro di manufatti artistici e architettonici di origine culturale veneta, quali sculture, dipinti, affreschi, palazzi, mura cittadine, leoni marciani;
- sostegno alla gestione e al ripristino di asili e scuole di lingua italiana;
- effettuazione di studi, indagini e ricerche e pubblicazione di libri e riviste;
- manifestazioni culturali quali teatro e musica;
- gemellaggi tra Comuni del Veneto e dell'Istria e della Dalmazia.

Le iniziative hanno ottenuto positivi riscontri da parte di Istituzioni pubbliche e private, delle Università, di Organismi culturali, del mondo dell'associazionismo e degli Enti territoriali del Veneto e di tutti i territori interessati. Molti interventi sono stati ripresi dagli organi di informazione, in quanto meritevoli per il valore storico, culturale e sociale. Inoltre, grazie alla L.R. n. 15/1994 sono stati avviati e rafforzati importanti rapporti con le Comunità degli Italiani dell'Istria e della Dalmazia e con gli enti territoriali.

Dal 1994 sono intervenuti numerosi cambiamenti, sia sotto il profilo dell'ordinamento giuridico italiano, che nello scenario internazionale nell'area adriatica, rilevante per l'ambito di attuazione della L.R. n. 15/1994.

In particolare, la riforma costituzionale del 2001 e la legge d'attuazione n. 131/2003 hanno ampliato il cosiddetto potere estero delle Regioni e hanno disciplinato anche i gemellaggi da parte degli enti locali con enti esteri, una delle finalità della legge in questione. In particolare sono materia di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, quelle relative a:

- rapporti internazionali delle Regioni;
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Più di recente, è stata approvata la legge n. 125/2014 in materia di cooperazione allo sviluppo, che ha abrogato la legge n. 49/1987, richiamata all'articolo 3, comma 1 della L.R. n. 15/1994.

Importanti cambiamenti, inoltre, sono avvenuti nello scenario internazionale con l'affermarsi di una nuova entità statale indipendente dal 2006, il Montenegro, nel cui territorio si trova un importante patrimonio di origine culturale veneta ed è presente una vivace comunità di lingua italiana.

La Croazia e la Slovenia, inoltre, sono diventate membri a pieno titolo dell'Unione Europea.

Infine, nel 2008 la Regione del Veneto si è dotata di specifico strumento legislativo - l'articolo 25 "Iniziativa a favore del patrimonio culturale di origine veneta nell'area mediterranea" della legge regionale n. 1/2008 - con cui promuovere interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta ubicato nel bacino del Mediterraneo ma al di fuori dell'Istria e della Dalmazia.

Tutto ciò considerato, si pone ora l'esigenza di dotare la Regione di un nuovo strumento legislativo che recepisca queste novità e che sia aderente ai principi di semplificazione, di trasparenza dell'attività amministrativa e di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili a cui si ispira l'azione legislativa e amministrativa negli ultimi anni.

Sotto il profilo geografico, appare opportuno che la nuova legge sia applicabile all'intero territorio adriatico e mediterraneo, senza riferimenti alle entità statuali specificamente interessate, che consideri, quindi, l'Istria, la Dalmazia, lo Ionio ed ogni altra località caratterizzata da significativa presenza di patrimonio culturale riferibile alla Repubblica Serenissima.

Le tipologie di iniziative oggetto dell'attuale proposta di legge, rispetto a quelle considerate dalla L.R. n. 15/1994, sono state ripensate ed enunciate secondo criteri di omogeneità dall'articolo 2 "Iniziativa culturali di ricerca e di informazione" e dall'articolo 3 "Iniziativa nel campo della cooperazione".

Inoltre, è disposta la possibilità di partecipazione a bandi europei per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge in questione.

Sotto il profilo procedurale, è disposta nuova modalità d'attuazione della legge, che renda l'iter amministrativo più semplice e la tempistica di approvazione dei programmi annuali più rapida.

Con la legge n. 15/1994 è previsto un programma annuale degli interventi deliberato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, a sua volta su proposta del Comitato Permanente Istria Dalmazia.

Con la nuova formulazione, si propone che il Consiglio regionale approvi la programmazione triennale degli interventi (articolo 4, comma 1-3), successivamente attuato dalla Giunta regionale con predisposizione ed approvazione del Piano annuale (articolo 4, comma 4-5).

La Giunta dovrà rendere conto delle attività svolte presentando al Consiglio una relazione triennale sugli obiettivi raggiunti nel triennio precedente in esecuzione del programma triennale, oltre che annualmente, sull'annualità del programma attuata col piano annuale (articolo 4, comma 6).

Il Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della Repubblica Serenissima di Venezia, in Istria, nella Dalmazia e nell'area mediterranea (articolo 5, comma 1) è previsto come organo consultivo che esprime il proprio parere sul programma triennale e sul piano annuale (articolo 5, comma 2), in carica per la durata di una legislatura, in conformità con la L.R. n. 27/1997 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

La ridefinizione del ruolo e delle competenze di tale organo rispetto al dettato normativo della legge regionale n. 15/1994, riflette l'orientamento oramai consolidato nella dottrina e nella prassi che riconosce all'organo consultivo il compito di affiancare l'Amministrazione nella definizione degli strumenti di programmazione regionale, ivi compresa l'individuazione dei criteri generali di ripartizione dei contributi regionali in materia, e alle strutture tecniche regionali i compiti gestionali di istruttoria e valutazione delle richieste di contributo pervenute e alla conseguente approvazione dei provvedimenti amministrativi di riparto.

Una precisa e predefinita ripartizione dei ruoli e delle competenze tra organo consultivo e struttura tecnico amministrativa si rivela inoltre funzionale e necessaria a garantire criteri e modalità predefiniti nel procedimento di assegnazione dei contributi regionali, cui l'amministrazione stessa deve attenersi (articolo 12, legge 241/1990) e a salvaguardare la correttezza e trasparenza della azione amministrativa a fronte di una eccessiva discrezionalità lasciata all'organo consultivo nella definizione dei criteri di ripartizione delle risorse regionali e nella individuazione dei beneficiari dei contributi.

L'articolo 6 definisce la disciplina transitoria per i rapporti giuridici in essere, i procedimenti amministrativi avviati e di spesa assunti, nella vigenza della legge regionale n. 15/1994.

Con l'entrata in vigore della presente proposta legislativa sono abrogati (articolo 7):

- la legge regionale 7 aprile 1994, n. 15;
- l'articolo 25 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.

L'articolo 8 pone, infine, la norma finanziaria per gli oneri correnti ed in conto capitale derivanti dall'applicazione della nuova legge.

Sul disegno di legge la Sesta Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento, nella seduta del 29 maggio 2019 ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Villanova del Gruppo consiliare Zaia Presidente, il consigliere Colman e il consigliere Corsi del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord, il consigliere Dalla Libera del Gruppo consiliare Veneti Uniti, la consigliera Zottis e la consigliera Salemi del Gruppo consiliare Partito Democratico, la consigliera Negro del Gruppo consiliare Veneto Cuore Autonomo e il consigliere Ferrari del Gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente; astenuti: la Consigliera Baldin e il consigliere Scarabel del Gruppo consiliare Movimento 5 stelle) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale."

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Erika Baldin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nel condividere la necessità di procedere all’approvazione del progetto di legge in discussione oggi, in virtù anche del mutato quadro normativo, come ha enunciato il collega Villanova, aggiornando e meglio coordinando la materia, non posso comunque astenermi dal continuare a nutrire alcune perplessità sul testo licenziato, che non sono state fugate dai lavori in Commissione.

Ritengo infatti che si sia persa l’opportunità di adeguare la disciplina in questione anche alla mutata sensibilità in materia di concessione di contributi pubblici. Su ciò si è concentrata la materia emendativa che andrò a illustrare.

La gestione dei denari pubblici infatti non ammette più spazi di discrezionalità tali da sconfinare nell’arbitrarietà e richiede severe procedure di audit, anche alla luce delle dolorose vicende giudiziarie che hanno coinvolto esponenti della nostra Regione. Lungi da me sostenere che la salvaguardia della memoria della straordinaria espansione territoriale, culturale e commerciale della Serenissima non sia degna della massima attenzione, apprezzo in particolare la volontà, come chiarito in Commissione, di procedere all’allineamento delle iniziative in esame con altri strumenti di programmazione, quali il DEFR, i programmi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a livello nazionale e la programmazione comunitaria a livello sovranazionale, in collegamento in particolare con i programmi IPA Adriatico, Interreg Italia-Slovenia, Interreg Italia-Croazia.

Poiché vi sono in ballo soldi pubblici - e quindi al fine di evitare abusi o irregolarità - è compito del Consiglio regionale in qualità di organo di indirizzo prestare particolare attenzione al fine di prevenire ogni possibile distrazione o illiceità. Voglio quindi richiamare l’attenzione dei colleghi sull’esigenza che tali denari vengano spesi per iniziative puntuali, precise e in numero finito, solo per fini significativi e con un determinato catalogo di spese ammissibili, onde limitare gli spazi per l’eccessiva discrezionalità che porta ovviamente all’arbitrarietà e può condurre a fenomeni di corruzione.

Tale volontà ha animato la mia manovra emendativa che vado ad illustrarvi. Ritengo innanzitutto necessario che i centri culturali e di istruzione di cui al comma 3 lettera 1) lettera a) del progetto di legge vengano analiticamente individuati dalla Giunta regionale e di ciò venga data comunicazione alla competente Commissione consiliare. Solo così facendo si avrà chiarezza e controllo sugli effettivi destinatari di tali risorse.

Il secondo emendamento prevede che le iniziative editoriali siano significative al fine di evitare sprechi o distrazioni. Inoltre propongo l’aggiunta di un comma 4 in virtù del quale la Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, individui le tipologie di spesa ammissibili al contributo regionale. Solo un catalogo definito di spese infatti, individuato dalla Giunta, ma soggetto al potere di indirizzo del Consiglio, consentirà di escludere voci troppo elastiche e discutibili.

Infine, quanto al nuovo Comitato per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della Repubblica Serenissima di Venezia nell’Istria, nella Dalmazia e nell’area mediterranea, sono a proporre con decisione che al medesimo partecipino due Consiglieri regionali, di cui uno espressione della minoranza, sulla falsariga di quanto opportunamente previsto all’articolo 10 della recente legge regionale 17 del 2019, la legge per la cultura, in merito alla composizione della Consulta regionale della Cultura anch’essa avente funzioni consultive.

Concludo con un auspicio: spero che nel contesto della nostra regione la concessione di fondi pubblici vada sempre più nel senso di sostenere famiglie e piccole e medie imprese e sempre meno a finanziarie sagre, feste e missioni in giro per il mondo: i difficili tempi moderni impongono sobrietà.

Vi ringrazio per l’attenzione.”

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 3

- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 131/2003, è il seguente:

“6. Attuazione dell’articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull’attività internazionale delle regioni.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l’intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all’articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi

di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione relazioni internazionali, comunicazioni e SISTRAR